



CITTA' DI NOALE

(Città Metropolitana di Venezia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INIDIPONIBILE, DESTINATI
A MERCATI**

(Legge 160/2019 dal comma 837 al comma 842)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Presupposto del canone, soggetto passivo e soggetto attivo
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati
- Art. 5 - Determinazione della tariffa del canone mercatale
- Art. 6 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 7 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere
- Art. 8 - Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni
- Art. 9 - Versamento del canone mercatale
- Art. 10 - Riduzioni ed esenzioni
- Art. 11 - Occupazioni abusive
- Art. 12 - Accertamenti
- Art. 13 - Maggiorazioni ed indennità
- Art. 14 - Rateazioni, rimborsi, riscossione coattiva, inesigibilità e autotutela
- Art. 15 - Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati e dei posteggi isolati, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 24/06/2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è stato istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, denominato "canone mercatale" in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 837 e seguenti della Legge n. 160/2019, così come integrato con deliberazione di C.C. n. 53 del 21/12/2021.
2. Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio, per l'offerta di merci al dettaglio individuata dal Comune di Noale nel Piano del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 24/06/2021, ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 e della Legge Regionale n. 10 del 06/04/2001 e s.m.i..
3. Ai fini dell'applicazione del canone, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1 comma 816 della Legge n. 160/2019, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di cui all'art. 1 comma 842 della citata Legge, con le precisazioni sottoelencate nei criteri di commisurazione del canone, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Restano escluse dalla disciplina del canone mercatale le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche diverse da quelle esercitate nei mercati previsti nel citato Piano del commercio su aree pubbliche.

Articolo 2

Presupposto del canone, soggetto passivo e soggetto attivo

1. Il canone di concessione è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Noale destinate a mercati come definiti dalla Legge Regionale n. 10 del 06/04/2001, dal Piano per il commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24/06/2021 e da ogni altra disposizione vigente in materia.
2. Il canone è dovuto al Comune di Noale dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
3. Le attività di gestione, accertamento e riscossione del canone, possono essere affidate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a Concessionario iscritto all'Albo istituito, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 o ad altro soggetto idoneo ai sensi del comma 5 dell'art. 52 del medesimo Decreto.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini

dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

- b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
- g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
- h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Articolo 4

Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

1. I luoghi e gli orari di svolgimento dei mercati sono quelli individuati nel Piano del commercio su aree pubbliche e relative schede allegate, approvati unitamente al Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati e dei posteggi isolati, con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 24/06/2021.

Articolo 5

Determinazione della tariffa del canone mercatale

1. La tariffa annua e la tariffa giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1, commi 841 e 842, della Legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa base è effettuata sulla base dei seguenti elementi di seguito indicati:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) zona territoriale definita dalla classificazione delle strade in ordine di importanza;

- c) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- d) tipologia dell'occupazione in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
- e) riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, in quanto il canone, così costituito, è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667, e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 6

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche è stata determinata con provvedimento di C.C. n. 53 del 21/12/2021.

Articolo 7

Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere

1. La tariffa annua è applicata ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, che comportano la sottrazione permanente delle aree all'uso pubblico e comunque per una durata non inferiore a 365 giorni l'anno.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 dell'art. 1 della Legge 160/2019 in ragione della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente, e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
3. La tariffa giornaliera è applicata ai mercati a carattere temporaneo, che comportano la sottrazione all'uso pubblico delle aree con cadenza periodica, giornaliera settimanale o mensile, e che per i restanti periodi tornano nella disponibilità della collettività.
4. La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'art. 1 della Legge 160/2019, in ragione della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente, e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
5. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
6. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria relativa ad ogni singola tipologia di occupazione, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 8

Criteria di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto del 35%.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Articolo 9

Versamento del canone mercatale

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a € 250,00 è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, riscossione coattiva e rimborso sono applicabili le disposizioni previste agli artt. 31, 32 e 34 del Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.
7. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento

del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al punto 1.

8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PAGO PA) o in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2bis del D.L. n. 193 del 2016.
9. Per le occupazioni effettuate dagli operatori "spuntisti", il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente punto 8.
10. Il pagamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui al comma 837 dell'art. 1 della L. 160/2019, da parte degli "spuntisti", ovvero degli ambulanti titolari di autorizzazione e che a seguito dell'azione di spunta risultano assegnatari di posteggi non occupati, deve avvenire prima dell'assegnazione.
11. Il pagamento del Canone suddetto deve avvenire utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominata "PagoPA".
12. È ammessa l'assegnazione di posteggi non occupati in difetto del pagamento preventivo del Canone dovuto, nel limite di una sola volta e per tutti i mercati comunali. In tal caso, la regolarizzazione del pagamento deve essere effettuata entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuta l'occupazione. Il mancato versamento del Canone entro il termine predetto è soggetto a sanzione per omesso versamento di cui ai commi successivi ed è causa ostativa ad ulteriori occupazioni fino ad avvenuta regolarizzazione.
13. In caso di omesso versamento del canone si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di all'art. 1, comma 821 della legge n. 160/2019; la richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso, nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
14. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
15. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 5,00.

Articolo 10

Riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 843 della L. 160/2019, la Giunta Comunale può disporre riduzioni sino all'azzeramento del canone per particolari tipologie di mercati o mercatini a tema, ovvero per specifici progetti di valorizzazione del territorio.

Articolo 11

Occupazioni abusive

1. Alle occupazioni abusive e in caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 12

Accertamenti

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento sonorilevate dai competenti organi della polizia locale e dagli altri soggetti, tra i quali i soggetti previsti all'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi al competente ufficio o al Concessionario del servizio.
2. Il Comune o Concessionario del servizio provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1, della legge 160/2019.

Articolo 13

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 14

Rateazioni, rimborsi, riscossione coattiva, inesigibilità e autotutela

1. Per le dilazioni, i rimborsi, la riscossione coattiva, le inesigibilità e l'autotutela si applicano le disposizioni del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Noale.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal Presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/97, ha vigenza in base al disposto dell'articolo 53, comma 16 della Legge 388/2000, così come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge n. 448/2001.